



IL COMMERCIO DI CHIETI E PROVINCIA

NOTIZIARIO DELLA UNIONE PROVINCIALE COMMERCianti - CONFCOMMERCIO DI CHIETI

Quindicinale - Dir. Sede Amm.: UNIONE COMMERCianti - Via Santarelli, 219 - 66100 - Chieti - tel. e fax 0871.04099 - 00929 - Chieti - www.confcommerciochieti.it - info@confcommerciochieti.it - sped. in a. p. art. 2 comma 20/C legge 662/98 Filiale di Chieti Aut. Trib. di Chieti 24.2.1971 Dir. Resp. dr. V. D'Alessandro
Delegazioni, Uffici e Recapiti: LANCIANO Via A. Moro, 99 tel. 0872.713140 714798 ORTONA Piazza Risorgimento, 1 tel. 085.9067229 9093748 SAN SALVO Via Verdi, 6 tel. 0873.342760 VASTO Via delle Gardenie, 16/G tel. 0873.261055 374135 fax 0873.261055 CASALBORINO Via Levante, 19 tel. 0873.900371 - CASTIGLIONE M. M. Via Roma, 10 tel. 0873.878820 BERNI Via A. Moro, 34 tel. 0873.019300 Cicolostato in proprio.
In caso di mancato invio per errore di indirizzo: Tenere a portata

inviato ai soli soci Confcommercio

Anno XXXV n. 14 – Chieti 01.8.2006

In primo piano :

L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

SOMMARIO:

- 1) **CONTRIBUTI INPS – *scad. 21.8.2006***
- 2) **GESTIONE PENSIONISTICA COMMERCianti - *iscrizione familiari coadiutori***
- 3) ***EST – ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA***
- 4) **NUOVE MISURE FISCALI**
- 5) **LOCAZIONE IMMOBILI – *adeguamento canoni***
- 6) **CHIUSURA UFFICI PER FERIE (9 ago /23 ago) – *orario estivo***

Certificazione di qualità e ambientale
- seminari gratuiti -

1. CONTRIBUTI INPS – *scad. 21.8.2006*

Il termine per il versamento della **seconda rata dei contributi fissi sul minimale di reddito** dovuti dai commercianti è stato prorogato dal 16 al **21 agosto 2006**.

La proroga riguarda tutti i versamenti unitari che si debbono effettuare con il modello F 24.

Il differimento non comporta l'applicazione di alcuna maggiorazione.

Gli importi dei relativi valori e le aliquote contributive sono state indicate nel nostro precedente *not. 06/2006*.

* * *

2. GESTIONE PENSIONISTICA COMMERCianti

- iscrizione familiari coadiutori -

Il familiare coadiutore, che partecipa con carattere di abitudine e prevalenza all'attività aziendale, deve essere iscritto alla Gestione commercianti INPS anche in assenza di obbligo di iscrizione del titolare.

In questo caso, il titolare viene iscritto alla Gestione quale soggetto non attivo che, pur non avendo obblighi contributivi per se stesso, svolge, in ogni caso, il ruolo di imprenditore e, quindi, è tenuto al versamento dei contributi a favore di coloro che, nei fatti, consentono la concreta realizzazione della sua attività imprenditoriale.

Ricordiamo (v. *not. n. 14/2004*) che tale criterio si applica anche ai familiari coadiutori dei titolari della farmacia; anche costoro sono tenuti all'iscrizione nella gestione pensionistica.

L'obbligo in parola è oggetto di contestazione da parte di *Confcommercio* che ha chiesto nelle sedi competenti ulteriori approfondimenti.

Terremo informati gli associati.

* * *

3. EST - Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa

Facciamo prosecuzione al nostro not. n. 26/05 per **ricordare le modalità di iscrizione al Fondo EST** (*Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per il lavoratori dipendenti da aziende del Commercio del Turismo e dei Servizi*).

L'iscrizione al Fondo è obbligatoria e deriva rispettivamente dal contratto collettivo di lavoro del Terziario del 2 luglio 2004 e dal CCNL del Turismo del 17 maggio 2005 sottoscritto da FIPE e FIAVET per quanto riguarda i pubblici esercizi e le agenzie di viaggio.

Sinora risultano iscritti al fondo ben 400.000 dipendenti.

L'Ente è stato articolato, al suo interno, in due distinti Fondi:

- il **Fondo del Terziario della Distribuzione e dei Servizi** (*al quale le aziende commerciali debbono iscrivere i propri dipendenti*).
- il **Fondo del Turismo** (*al quale i pubblici esercizi – bar, pizzerie, ristoranti – debbono iscrivere i propri dipendenti*).

*Sottolineiamo che **per gli alberghi ed i campeggi opera un distinto fondo denominato FAST** con i medesimi obiettivi ma con competenza propria e diversa da EST.*

Ricordiamo che al fondo debbono essere iscritti i suddetti dipendenti, e **non anche i dirigenti e i quadri** per i quali sono già operanti appositi fondi contrattuali di assistenza sanitaria integrativa (*FASDAC e Q.U.A.S.*).

In deroga alle originarie scadenze contrattuali finora le aziende sono chiamate a versare ad EST unicamente **la quota una tantum (pari a 30 euro per ciascun dipendente)**.

Il versamento dell'una tantum è dovuto per tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (*esclusi dirigenti e quadri*).

➔ Istruzioni operative versamento una tantum

Il versamento della quota **una tantum** deve essere effettuato sul seguente c/c bancario:

Banca Popolare Italiana – Sede di Roma - via Poli, 3 c/c n. 413655
Coordinate bancarie: ABI 5164 – CAB 3200 – CIN X

Il bonifico per il versamento dell'una tantum deve essere effettuato cumulativamente per tutti i dipendenti interessati. In questo caso, nella motivazione del bonifico *deve essere indicato il numero dei dipendenti* per i quali l'azienda procede all'iscrizione.

Le aziende, tuttavia, dovranno tenere apposita evidenza dei nominativi dei dipendenti per i quali viene versata la quota di iscrizione al fine di poter fornire all'Ente i relativi elenchi *non appena diverranno operative* le procedure per il versamento dei contributi ordinari mensili.

Nel bonifico deve essere, comunque, *evidenziato con chiarezza che il versamento riguarda l'una tantum dovuta* dall'azienda ai sensi delle previsioni contrattuali, indicando, in maniera esplicita, il CCNL in base al quale l'adempimento viene effettuato.

Infatti, dal momento che le somme dovranno confluire in due separate contabilità riferite rispettivamente al Fondo del terziario ed al Fondo del turismo, le aziende dovranno tener conto di tale circostanza nell'effettuare i versamenti.

A tale scopo, per rendere più agevole l'adempimento ed evitare possibili incertezze abbiamo predisposto un fac-simile di modulo di bonifico per il pagamento in questione (v. seguito).

4. NUOVE MISURE FISCALI

E' stato pubblicato nella G. U. n. 153 del 4 luglio scorso il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 sulle misure urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Qui di seguito vengono illustrate alcune misure fiscali del provvedimento; un panorama più completo delle nuove disposizioni è riportato in una circolare Confcommercio disponibile su www.confcommerciochieti.it.

In sede di conversione in legge il provvedimento potrebbe subire modifiche.

→ ***Aliquota IVA delle consumazioni obbligatorie nelle discoteche***

Le consumazioni *obbligatorie* presso discoteche e sale da ballo scontano l'IVA del 20%, non più quella del 10% (v. *not. n. 13/2006*)

→ ***Accertamento del valore degli immobili***

Gli uffici dell'amministrazione finanziaria, in caso di cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, possono procedere a rettifica delle dichiarazioni ai fini IVA ed II.DD. basandosi sul valore normale dell'immobile oggetto della vendita, ossia *il prezzo mediamente praticato per un bene della stessa specie*.

→ ***Nuovo regime IVA per le cessioni e locazioni di fabbricati***

Viene prevista l'esenzione dall'IVA per le cessioni di tutti i fabbricati (ad uso abitativo e non), fatta eccezione per quelle effettuate dai costruttori aventi ad oggetto fabbricati ultimati da meno di cinque anni.

In caso di cessione dell'immobile, da parte del costruttore, decorsi i 5 anni, deve essere rettificata la detrazione dell'IVA assolta a monte in relazione alla costruzione del fabbricato.

Viene, inoltre, stabilita l'esenzione IVA per le locazioni, anche finanziarie, di tutti i fabbricati.

In particolare, in caso di leasing, i canoni della locazione finanziaria (non soggetti ad IVA) scontano l'imposta di registro in misura fissa.

→ ***Obbligo di conto corrente per l'attività lavorativa svolta dai professionisti***

Le persone fisiche che *esercitano arti o professioni* sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiranno, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali saranno effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di *arti e professioni* possono inoltre essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.

→ **Regole in caso di cessione di immobile**

In caso di cessione di un immobile l'acquirente *non ha più la facoltà ma l'obbligo* di indicare nell'atto di compravendita il prezzo effettivamente pattuito. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali continuano a calcolarsi sulla rendita catastale.

Gli onorari dei notai debbono essere ulteriormente ridotti, dal 20% al 30%.

Se, però, viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica *la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento* della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.

Inoltre, all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà* recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.

Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita Iva o del codice fiscale dell'agente immobiliare.

In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento.

→ **Aliquote IVA**

Passano dall'aliquota del 10% a quella **ordinaria del 20%** alcuni prodotti dolciari (quelli prodotti a base di zucchero non contenenti cacao, caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili, in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune e cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune), i servizi telefonici resi attraverso servizi pubblici; i francobolli da collezione e le collezioni di francobolli.

→ **Termine di presentazioni delle dichiarazioni fiscali**

Vengono abbreviati i termini per:

- la presentazione delle dichiarazioni ai fini I.R.D.D. e IRAP:
 - le persone fisiche e le società o le associazioni devono presentare la dichiarazione, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., anziché tra il 1° maggio ed il 31 luglio, dal 1 maggio al 30 giugno; in via telematica, anziché entro il 31 ottobre, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
 - i contribuenti assoggettati ad IRES devono presentare la dichiarazione in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (31 luglio);
- la presentazione del mod. 770 (modello che non può più essere presentato unitamente alla dichiarazione annuale): dal 30 settembre al 31 marzo;
- la consegna del CUD al dipendente: dal 15 marzo al 28 febbraio;
- la comunicazione dei dati relativi al CUD: dal 31 ottobre al 31 marzo.

Viene stabilito anche per le persone fisiche con un volume di affari inferiore a 10.000 euro l'obbligo dell'invio telematico delle dichiarazioni.

→ ***Trasmissione telematica dei corrispettivi***

Tutti gli esercenti il commercio al dettaglio ed assimilati, compresa la grande distribuzione, sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Corrispondentemente è **soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi**. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni.

Il mancato adempimento dell'obbligo in esame è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

La nuova modalità di trasmissione dei corrispettivi si applica dal 1 gennaio 2007.

*

Ripetiamo che le disposizioni illustrate, pur essendo già in vigore, potrebbero subire modifiche in sede di conversione del decreto in legge.

Suggeriamo di seguire attentamente gli organi di stampa per gli aggiornamenti immediati.

* * *

5 - LOCAZIONE IMMOBILI – adeguamento canoni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20/7/06 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di **giugno 2006**, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78.

*La variazione annuale **giugno 2005 – giugno 2006** è pari a più 2,1 (75%=1,57).*

*La variazione biennale **giugno 2004 – giugno 2006** è pari a più 3,7 (75%= 2,77).-*

* * *